

# La responsabilità giuridica in sala operatoria

**Luca Benci**

[www.lucabenci.it](http://www.lucabenci.it)

Twitter @Luca\_Benci

# Legge di stabilità 2015

Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio  
annuale e pluriennale dello stato

# Legge di stabilità 2015

## art. 1 comma 566

- Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di **atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia**, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati...

# Legge di stabilità 2015

art. 1 comma 566

- ...sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, **anche attraverso** percorsi formativi complementari.

# Legge di stabilità 2015

## art. 1 comma 566

- Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

# Verso il superamento della legge Balduzzi?

- Il DDL “Gelli”



# Le clausole

- *Loss occurrence* (insorgenza del danno)
- *Clams made* (a richiesta fatta)



# Le clausole

- *Loss occurrence*

Copre il comportamento colposo posto in essere dall'assicurato nel periodo di assicurazione indipendentemente dalla data di richiesta di risarcimento.

- *Clams made*

Copre i comportamenti colposi la cui richiesta di risarcimento viene fatta nel corso di validità del contratto.

# La clausola *clams made* è legale?

## Assicurazione della responsabilità civile

art. 1917 cc

- Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

# D.L. 13 settembre 2012, n. 158

testo coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189

- Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute

# La responsabilità professionale

- L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica **non risponde penalmente per colpa lieve.**
  
- Art. 3, comma 1, primo periodo

# Check list di sala operatoria

- Sulla base delle raccomandazioni “*Guidelines for surgery*”, l’Oms ha costruito una *checklist* per la sicurezza in sala operatoria contenente *19 item*.

# Il capo equipe esiste ancora?

- Verso il suo superamento?

## La responsabilità del capo èquipe: orientamenti dottrinali

Il capo èquipe ha l'obbligo di prevedere e quindi di impedire un comportamento imprudente, negligente o imperito degli altri partecipanti all'attività medico-chirurgica

## La responsabilità del capo èquipe: orientamenti dottrinali

Vige di fatto il principio dell'affidamento secondo il quale ogni membro può e deve contare sul corretto adempimento dei compiti altrui e ha l'obbligo di intervenire solo quando ravvisa l'errore.



# Il carattere “plurale”

- in conseguenza, non è prevista e sarebbe giustificabile razionalmente la delega delle proprie incombenze agli altri operatori, poiché ciò vulnererebbe il **carattere plurale**, integrato del controllo che ne accresce l'affidabilità”.

# Gli orientamenti giurisprudenziali

- La responsabilità riconosciuta al primo operatore
- La responsabilità riconosciuta al primo operatore, allo strumentista e all'infermiere di sala
- La responsabilità riconosciuta alla sola equipe infermieristica

## La responsabilità del capo èquipe: orientamenti dottrinali

Il capo èquipe ha l'obbligo di prevedere e quindi di impedire un comportamento imprudente, negligente o imperito degli altri partecipanti all'attività medico-chirurgica

## La responsabilità del capo èquipe: orientamenti dottrinali

Vige di fatto il principio dell'affidamento secondo il quale ogni membro può e deve contare sul corretto adempimento dei compiti altrui e ha l'obbligo di intervenire solo quando ravvisa l'errore.

# L'attività "corale"

- I componenti dell'equipe diventano, in questi casi, **"un gruppo di professionisti sostanzialmente equivalenti e paritetici"** e non gruppi retti dai principi gerarchici, del tutto inadonei a raggiungere l'obiettivo sicurezza.
- Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 27 agosto 2014, n. 36229

# Il carattere “plurale”

- in conseguenza, non è prevista e sarebbe giustificabile razionalmente la delega delle proprie incombenze agli altri operatori, poiché ciò vulnererebbe il **carattere plurale**, integrato del controllo che ne accresce l'affidabilità”.

# Un orientamento minoritario?

“Il conteggio delle garze, l’accurata ispezione delle viscere esposte e l’utilizzo di tecniche, pure empiriche, idonee a scongiurare fatti gravi e incresciosi come quello accaduto, attengono alla diretta responsabilità degli operatori”.

Tribunale di Pescara, sentenza 483/2014

# Tribunale di Vercelli

## Gip, Ordinanza 2342/2014

- In tema di responsabilità dell'equipe chirurgica, si sia recentemente aperta a criteri ricognitivi della responsabilità penale del componente dell'equipe non ispirati a logiche assolutizzanti e aprioristiche...



# Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7346/2014

- “Nei casi in cui alla cura del paziente concorrono, con interventi non necessariamente omologabili, più sanitari, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta ed al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare una responsabilità di gruppo in base a un ragionamento aprioristico”.

# Tribunale di Vercelli

## Gip, Ordinanza 2342/2014

- ...i responsabili della conta degli strumenti sono il ferrista e gli infermieri addetti, con una sorveglianza, però limitata alla circostanza che la conta siano effettivamente eseguite e sottoscritte.

# Tribunale di Vercelli

## Gip, Ordinanza 2342/2014

- Il chirurgo, nella sostanza, deve controllare che, in ciascuna fase dell'intervento, i professionisti addetti alla cura, senza che l'obbligo di controllo si estenda all'esattezza e alla conformità della stessa e quindi senza responsabilità di errori e di conteggio di trascrizione commessi dal personale deputato

# Il ritorno del capo equipe?

- Il lavoro in equipe vede la istituzionale cooperazione di diversi soggetti, spesso portatori di distinte competenze”
- “tale attività deve essere integrata e coordinata, va sottratta all’anarchismo”
- “per questo assume rilievo il ruolo di guida del capo del gruppo di lavoro”. Il quale “non può disinteressarsi del tutto dell’attività degli altri terapeuti, ma deve al contrario dirigerla

# Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 33329/2015

- L'anestesista rianimatore è portatore dei conoscenze specialistiche ed assume la connessa responsabilità in relazione alle fasi di qualche qualificata complessità nell'ambito dell'atto operatorio. Diverso discorso va fatto, invece, per ciò che attiene a scelte e determinazioni che rientrano nel comune sapere di un accorto terapeuta; nonché per quanto riguarda ambiti interdisciplinari, nei quali è coinvolta la concorrente competenza di diverse figure. In tali situazioni riemerge il